



Notiziario n.9/2010

### “Foglio rosa” solo dopo l’esame di teoria

Sono entrate in vigore le nuove norme relative agli articoli 121 e 122 del C.d.S. le cui modifiche sono state apportate dall’art. 20, co. 1 e 2, lett. a), della L. 29 luglio 2010, n. 120 e che riguardano il c.d. “**foglio rosa**” che non verrà più rilasciato automaticamente dopo la presentazione della richiesta, ma sarà concesso solo dopo il superamento dell’esame di teoria che sarà costituito da 40 quiz.

Dopo aver inoltrato domanda per l’ottenimento della patente, l’esame teorico dovrà essere effettuato **entro sei mesi** dalla domanda e sarà ripetibile per una sola volta.

Superato l’esame di teoria si potrà richiedere il cd “Foglio Rosa” e l’esame con la prova di guida potrà essere effettuato solo dopo un mese dal rilascio del documento di autorizzazione ad esercitarsi alla guida e potrà essere ripetuto una sola volta entro 6 mesi dalla data del rilascio del documento.

I principianti che intenderanno esercitarsi alla guida dovranno inoltre applicare una grande “**P**” ben visibile sul veicolo, essere accompagnati da una persona dotata di patente B o superiore (C o D) che non deve avere più di 60 anni.

Tali novità vengono meglio chiarite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 5/11/10, nella quale si chiarisce che:

#### DOMANDE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA - CERTIFICAZIONE MEDICA

- 1) non sarà possibile prenotare per la prova teorica il candidato che, all’atto della presentazione dell’istanza, abbia presentato una certificazione medica la cui validità scada prima della data prevista per la predetta prova teorica;
- 2) non sarà possibile prenotare per la prova pratica di guida il candidato che abbia presentato una certificazione medica la cui validità scada prima della data prevista per la predetta prova pratica di guida;
- 3) non può rilasciarsi una patente di guida la cui scadenza di validità sia prevista per una data successiva a quella fino alla quale il medico certificatore ha dichiarato sussistenti i requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.

#### PROVE DI ESAME DI TEORIA E PRATICO DI GUIDA

- L’esame di teoria potrà essere sostenuto al massimo **due volte** nell’arco dei sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conseguimento della patente di guida.

- Non può sostenersi la prova pratica di guida prima che sia trascorso **un mese** dalla data di rilascio del foglio rosa: è consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida.

**Dall’esito positivo della prova teorica, il candidato ha a disposizione:**

- **6 mesi** liberi per il superamento dell’esame di teoria, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza (cfr. art. 122, co. 1, come modificato);

- **5 mesi** liberi per il superamento della prova pratica di guida, decorrenti dal mese successivo alla data di superamento della prova teorica (cfr. art. 121, co. 8 e art. 122, co. 6).

Dopo il superamento della prova di teoria, l’esaminatore apporrà la dicitura “PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA”, la data stessa e quella di scadenza della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida.

**Nell’arco della validità semestrale dell’autorizzazione alla guida è possibile sostenere l’esame pratico di guida solo due volte.**

**IL COMANDANTE P.M.**